

## Direzione Generale per l'Impiego

### **CIRCOLARE N.57/2001**

Roma, 24 maggio 2001

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
Divisione I**

Prot. n. 01-R

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO

ALLE DIREZIONI PROV.LI DEL LAVORO  
Per il tramite delle Direzioni Regionali del lavoro

A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI E  
PROVINCIALI DEL LAVORO

ALLA ASCOP

ALLA ASSORES

ALLA AISO

Oggetto: Art. 117, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: Nuove norme in materia di attività di mediazione, ricerca e selezione, ricollocazione del personale.

L'art. 117, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001) ha apportato rilevanti modifiche ed integrazioni all'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in materia di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Parallelamente, ha introdotto anche per le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale una procedura definita di "accreditamento" ai fini dell'esercizio della medesima.

Successivamente, il Ministro del lavoro, con il decreto 18 aprile 2001 previsto dal comma 4 del predetto art. 117, ha recepito le modifiche per l'attività di mediazione e ha fissato i criteri per il rilascio del provvedimento di accreditamento dei soggetti che intendono effettuare ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

La presente nota, pertanto, ha l'obiettivo di definire gli adempimenti derivanti dalla normativa nonché fornire indicazioni agli Uffici periferici di questa Amministrazione per un corretto controllo delle attività in epigrafe.

In via generale va inteso, ai sensi del comma 3 citato, che oggetto sociale esclusivo significa che il soggetto può intraprendere solo una delle attività previste al comma 1 (mediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione professionale) che sono sottoposte a specifico procedimento autorizzativo o di accreditamento. Si ritiene comunque possibile svolgere le attività consulenziali o strumentali e connesse all'oggetto sociale, rientranti nel campo della gestione delle risorse umane purché non assumano carattere di prevalenza.

E' anche il caso di ricordare, preliminarmente, che la Convenzione OIL del 19 giugno 1997, n.181, ratificata dall'Italia in data 1 febbraio 2000, prevede, all'articolo 7, l'esercizio a titolo gratuito delle attività delle agenzie d'impiego privato (quindi mediazione privata, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione) per i prestatori di lavoro, tranne che per casi particolari. La citata Convenzione, infatti relativamente alle disposizioni per tali agenzie di non far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese od altri costi, prevede la possibilità di deroghe autorizzate dall'autorità competente - nel caso italiano la Direzione Generale dell'Impiego - per alcune categorie di lavoratori e per servizi specificatamente identificati, nell'interesse dei lavoratori e previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative.

### **1. ATTIVITA' DI MEDIAZIONE**

Il testo novellato dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/97 al comma 1-bis determina i contenuti

dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Il quadro delineato è alquanto netto e consente di definire l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro quale una sequela di fasi: raccolta curricula, banca dati, preselezione, ricollocazione ecc.., che tutte insieme la costituiscono e la caratterizzano e concorrono a definire il ruolo di vero e proprio "collocamento privato" degli enti a ciò autorizzati.

Va sottolineato che permangono, alla luce delle modifiche apportate con la finanziaria 2001, comunque talune attività che non sono riconducibili alla mediazione e che non necessitano della specifica autorizzazione per il loro esercizio.

Rimandando al successivo punto per le attività di ricerca e selezione del personale nonché di ricollocazione professionale, per le quali deve necessariamente acquisirsi un provvedimento di "accreditamento", si intende qui riferirsi all'attività di raccolta e catalogazione di curricula, anche organizzata e suddivisa per profili e qualifiche professionali, per la creazione di una banca dati che può essere messa a disposizione, a titolo gratuito nei confronti dei potenziali lavoratori e nel rispetto della normativa sulla *privacy*, di utenti esterni anche mediante l'utilizzo delle moderne tecnologie telematiche.

Tale attività non può essere ricondotta alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro né alla ricerca e selezione del personale in quanto costituisce un solo segmento delle predette e, quindi, di per sé non necessita di alcun provvedimento abilitante. Resta fermo che l'attività di banca dati non deve estendersi, per non incorrere nel divieto posto dall'art. 10, comma 13, del decreto legislativo n.469/97, che richiama le sanzioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 sul divieto di mediazione di manodopera, alle attività di ricerca e selezione e ricollocazione del personale nonché di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, così come definite dal nuovo art. 10 del decreto citato. Delle predette banche dati possono facoltativamente e legittimamente servirsi i soggetti autorizzati o accreditati di cui al medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 469/97.

Altra attività che non necessita dello specifico provvedimento, di cui all'art. 10 citato, ai fini del suo esercizio è quella che nell'ambito dell'orientamento professionale, si estrinseca nel pubblicizzare le esigenze professionali espresse dal mercato.

## **2. ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE**

Previsione del tutto innovativa è quella dei commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 117 della citata legge n. 388/2000 (finanziaria 2001). Tali disposizioni danno la definizione compiuta di due attività che, muovendosi sulla linea di confine tra attività di mediazione e non, erano in attesa di un chiarimento che il legislatore ha opportunamente fornito.

Il quadro attuale appare ora alquanto chiaro.

E' stato previsto anche per tali due ipotesi che i soggetti interessati richiedano il provvedimento, la cui natura è a tutti gli effetti autorizzatoria, definito di "accreditamento".

Con il citato decreto del Ministro del lavoro 18 aprile 2001 sono stati individuati i criteri per l'accreditamento di tali soggetti, criteri già in parte rinvenibili nell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/97 e comuni in gran parte agli enti praticanti la mediazione, che qui si intendono ulteriormente approfondire.

### **A) Domanda di accreditamento e fase transitoria**

Le domande di accreditamento vanno indirizzate all'Autorità concedente il provvedimento individuata nella Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro e previdenza sociale. All'allegato 1 della presente nota è riprodotto lo schema di domanda con la documentazione da produrre in accompagnamento.

L'istruttoria è curata dalla divisione I della predetta Direzione, già competente per quella relativa agli enti di mediazione.

L'impatto della nuova normativa ha anche indotto il legislatore a prevedere una fase transitoria entro la quale i soggetti che già esercitavano l'attività di ricerca e selezione e di ricollocazione possono continuare l'attività in vista del rilascio del provvedimento di accreditamento.

E' il comma 4 dell'art. 117 della n. 388/2000 (finanziaria 2001) a prevedere tale ipotesi, ribadita dal decreto di attuazione.

In sostanza gli enti che alla data in vigore della normativa esercitano l'attività predetta possono continuarla, senza incorrere nelle violazioni di cui alla legge n. 264/49, formulando una domanda contenente una

richiesta in tal senso alla stessa Autorità competente all'emanazione dell'accreditamento ossia la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro.

Tale domanda di continuazione dell'attività va inoltrata nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 maggio 2001.

Al fine della continuazione dell'attività deve essere anche prodotta, nel uguale termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al punto precedente, la dichiarazione, prevista dal citato art. 117, comma 4 della legge finanziaria 2001, circa il rispetto degli impegni alle condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/97: impegno ad effettuare le comunicazioni inerenti lo spostamento di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione di attività e possesso dei requisiti professionali o di studio ed altro, in capo agli operatori, amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza.

Qualora tale dichiarazione non fosse veritiera oltre alle sanzioni penali previste per tale fattispecie specifica il soggetto incorrerà nella violazione prevista dalla legge n. 264/49.

A tal proposito è stato predisposto un apposito modello di domanda per la continuazione dell'attività, contenente anche la predetta dichiarazione, che costituisce l'[allegato 2](#) della presente ministeriale.

## **B) Ambito del provvedimento**

I provvedimenti di accreditamento, così come stabilito dal decreto attuativo dell'art. 117 della finanziaria 2001, ricoprono un ambito territoriale nazionale.

L'autorizzazione è, pertanto, unica e viene rilasciata al soggetto richiedente a tempo indeterminato in quanto la nuova formulazione dell'art. 10 ha abrogato la durata triennale del provvedimento. Ciò è riferibile immediatamente anche ai soggetti che esercitano la mediazione che non sono tenuti, quantanche già autorizzati, a dover richiedere il rinnovo del provvedimento.

Con l'intento di snellire il procedimento è stato anche sancito che l'acquisizione del parere della regione interessata è richiesta soltanto sul territorio ove è situata la sede centrale del soggetto che esercita l'attività. Tale sede, ai fini dell'attività di controllo, deve essere necessariamente ubicata nella medesima regione ove è istituita la sede legale.

## **C) Operatori**

Differentemente da quanto stabilito con la precedente ministeriale n. 65/98 per gli enti di mediazione, il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 117, comma 3, della finanziaria dispone che il numero minimo di operatori che i soggetti praticanti ricerca e selezione nonché ricollocazione è come minimo di due nella sede centrale e di uno soltanto nelle eventuali filiali regionali. E' ammesso anche che nella sede centrale, altresì, uno degli operatori sia sostituito da un componente il consiglio di amministrazione o dell'organo amministrativo, purché questi sia in possesso dei requisiti professionali o di studio previsti dalla normativa.

Inoltre, gli operatori possono essere presi in forza dal soggetto che esercita l'attività anche con modalità diverse da quella dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato.

Le predette previsioni, sulla scorta dell'esperienza maturata nel biennio precedente, sono estese anche ai soggetti che esercitano l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, con la sola eccezione, essendo entità maggiormente rivolte al contatto esterno, di provvedere che per un congruo lasso di tempo giornaliero vi siano operatori applicati.

## **3. ATTIVITA' DI MEDIAZIONE VOLTA ALL'INSERIMENTO DEI DISABILI**

La nuova formulazione dell'art. 10, comma 1-bis, precisa che l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro include anche quella diretta all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate.

E' quindi possibile che, tramite apposite convenzioni tra i servizi all'impiego ed i soggetti autorizzati alla mediazione, tale attività venga attribuita dai primi ai secondi. L'oggetto della convenzione è, quindi, quello di reperire personale da imputare alle quote di riserva previste dalla legge n.68/99, con qualifica corrispondente alle richieste delle imprese che insistono sul territorio.

Naturalmente l'ambito applicativo delle convenzioni trova un limite nelle procedure già definite dalla legislazione in materia di collocamento obbligatorio e dalla conseguente normativa di attuazione. Sono, difatti, ineludibili le fasi procedurali attraverso le quali si realizza il collocamento mirato, che si avviano con l'accertamento sanitario della disabilità fino all'iscrizione ed al successivo avviamento, previa redazione della

scheda professionale da parte del Comitato Tecnico.

Pertanto, al momento dell'avviamento, il lavoratore disabile segnalato dall'agenzia di collocamento privato dovrà risultare iscritto negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n.68/99.

#### **4. GESTIONE DI ATTIVITA' DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO**

L'ultima parte del comma 1-bis dell'art. 10 novellato dispone che gli enti di mediazione possano, mediante convenzione con le pubbliche istituzioni preposte, effettuare "la gestione di attività dei servizi all'impiego", per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.

Sullo specifico argomento è attualmente in corso di elaborazione una nota della Direzione generale per l'impiego che verrà emanata a breve.

Il Sottosegretario di Stato  
(Dr Raffaele Morese)

---

#### **Schema di domanda (\*) per l'accreditamento alla attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (All. 1)(In bollo)**

Al Ministero del Lavoro e P.S.

Dir. Gen. Impiego

Div.I

Via Fornovo, 8 -  
00192 ROMA

(Denominazione soggetto) \_\_\_\_\_  
ubicazione sede legale \_\_\_\_\_  
ubicazione sede centrale \_\_\_\_\_  
Tel/fax \_\_\_\_\_ Specificazione dell'attività \_\_\_\_\_

CHIEDE

Di essere autorizzato a svolgere l'attività di \_\_\_\_\_ (\*\*) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23.12.1997, n.469, così come modificato dall'art.117 della legge 23.12.2000, n. 388.

A tal fine dichiara:

1. data costituzione
2. capitale sociale o patrimonio
3. sede centrale ed eventuali sedi operative con specificazione di indirizzo, comune, provincia e regione di ubicazione, numero di locali utilizzati e metri quadrati complessivi per ogni sede e numeri di telefoni e fax
4. Attrezzature esistenti in ogni sede operativa compresa quella centrale (telefoni, fax, computers ed altro)
5. Numero dei dipendenti e degli operatori di cui al decreto legislativo n. 469/97
6. Filiali e succursali presenti sul territorio (ubicazione)